

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-489 del 29/01/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - POLISENIO srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA SANT'ANDREA N. 12 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI BASE FITOSANITARI E BIOCIDI (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-527 del 29/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **POLISENIO srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA SANT'ANDREA N. 12 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI BASE FITOSANITARI E BIOCIDI (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

## LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Polisenio srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo (RA), via Sant'Andrea n. 12 (P.IVA/CF 00150620391), risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024,
- in particolare Piano d'adeguamento e miglioramento di cui al paragrafo D1 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 disponeva:
  - **punto 3):** *“Entro 3 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta deve presentare una dettagliata relazione contenente:*
    - *una proposta progettuale volta al recupero nel ciclo produttivo delle acque meteoriche “pulite” raccolte dalla canaletta lato sud-est dello stabilimento, che costeggia i piazzali adibiti alla viabilità e al deposito prodotti finiti;*
    - *la classificazione di tutti i vari flussi liquidi provenienti dal ciclo produttivo (liquidi di sgrondo, ecc.) e dagli impianti a servizio del medesimo;*
    - *gli interventi atti a garantire la specifica gestione dei flussi di cui al punto precedente (ad esempio convogliamento diretto a serbatoi di accumulo per il riutilizzo, eventuale sezionamento della vasca di accumulo per la segregazione, revisione della rete fognaria, etc) e il relativo cronoprogramma di attuazione.*

*Tale relazione dovrà essere inviata ad Arpae SAC ed ST per la validazione delle risultanze e degli eventuali interventi proposti.”*

- **punto 9):** *“Entro 1 mese dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la ditta deve presentare una relazione contenente un inventario di tutti i serbatoi, indicando le caratteristiche, la sostanza contenuta, il volume e l'area su cui insiste (ad esempio pavimentata, cordolata, ecc). Entro 3 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione la ditta deve presentare un piano di adeguamento, con relativo cronoprogramma di attuazione, contenente gli interventi da effettuare affinché tutti i serbatoi siano dotati di bacini di contenimento a tenuta, il cui dimensionamento dipende dalla sostanza in esso contenuta. La ditta sarà tenuta al rispetto delle tempistiche proposte e alla realizzazione di tutte le azioni di adeguamento necessarie, salvo diverse indicazioni da parte di Arpae”;*

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 6332 del 14/11/2024 presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 26/05/2025 (ns. PG/2025/97358), così come integrata in data

24/07/2025 (ns. PG/2025/134498), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data 26/06/2025 (ns. PG/2022/115821), riguardante:

- il progetto di recupero nel ciclo produttivo delle acque meteoriche derivanti dal piazzale lato sud-est dello stabilimento, assieme alle acque meteoriche provenienti dal piazzale lato nord-ovest dello stabilimento;
- la realizzazione di bacini/vasche di contenimento per i serbatoi individuati per lo stoccaggio delle acque reflue industriali/intermedi/chemicals;
- la predisposizione del “*Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche dilavanti in aree impermeabili scoperte (piazzali)*”, contenente le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici che Polisenio intende adottare al fine di escludere il pericolo di contaminazione delle superfici scolanti del piazzale lato nord-ovest dello stabilimento;
- la modifica dello scarico S2, in seguito al progetto di recupero nel ciclo produttivo delle acque meteoriche derivanti dal piazzale lato sud-est dello stabilimento. In particolare lo scarico S2 sarà collegato alla vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup>, dove confluiranno sia le acque meteoriche derivanti dal piazzale lato nord-ovest sia quelle derivanti dal piazzale lato sud-est e si attiverà solo in caso di emergenza. Infatti tutte le acque contenute nella vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup> saranno riutilizzate nel ciclo produttivo e solo in caso di eventi meteorici estremi, con conseguente riempimento della suddetta vasca, si attiverà lo scarico di emergenza S2;

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

ACQUISITA in data 14/08/2025 (ns. PG/2025/147253) la relazione di supporto tecnico espressa dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/98065 del 27/05/2025;

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione è stato acquisito in data 24/06/2025 (ns. PG/2025/113846) il parere favorevole espresso dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale allo scarico indiretto di acque meteoriche (scarico S2), provenienti dallo stabilimento, nel canale di scolo consortile Sant'Antonio, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/98072 del 27/05/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta **Polisenio srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo (RA), via Sant'Andrea n. 12 (P.IVA/CF 00150620391) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 come segue:

***B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA***

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 26/05/2025 (ns. PG/2025/97358 del 27/05/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per*

*modifica non sostanziale dell'AIA n. 6332 del 14/11/2024 con versamento effettuato in data 26/05/2025 per un importo pari a € 250,00.*

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024, è da considerare la prevista realizzazione dei seguenti interventi:

- recupero nel ciclo produttivo delle acque meteoriche derivanti dal piazzale lato sud-est dello stabilimento, assieme alle acque meteoriche provenienti dal piazzale lato nord-ovest dello stabilimento;
- realizzazione dei seguenti bacini/vasche di contenimento per i serbatoi individuati per lo stoccaggio delle acque reflue industriali/intermedi/chemicals:
  - bacino di contenimento del volume di 56,8 m<sup>3</sup>, all'interno del quale saranno ubicati i serbatoi n. 3, n. 13, n. 5 e n. 6. Tale bacino è attraversato al suo interno dalla canaletta nord-ovest (per la parte posta di fronte ai serbatoi). Il gestore prevede l'installazione di due ghigliottine di chiusura in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita della canaletta lato nord-ovest, per compartimentare l'area di contenimento. Anche la porta di servizio presente all'interno del bacino verrà dotata di paratia;
  - bacino di contenimento del volume di 8,1 m<sup>3</sup>, per il serbatoio n. 8A;
  - bacino di contenimento del volume di 52 m<sup>3</sup>, per il serbatoio n. 17;
  - vasche di contenimento poste al di sotto dei contenitori n. 10, n. 19, n. 21, n. 22, n. 25 e del fusto n. 23. Per i reflui provenienti dalla centrale termica è prevista la raccolta nella cisterna n. 4 a doppia camera.

Il gestore ha consegnato la "Planimetria dei bacini di contenimento", rev. 0 del 20/02/2025 con l'ubicazione dei suddetti bacini/vasche;

- predisposizione del "*Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche dilavanti in aree impermeabili scoperte (piazzali)*", contenente le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici che Polisenio intende adottare al fine di escludere il pericolo di contaminazione delle superfici scolanti del piazzale lato nord-ovest dello stabilimento;
- la modifica dello scarico S2, in seguito al progetto di recupero nel ciclo produttivo delle acque meteoriche derivanti dal piazzale lato sud-est dello stabilimento. In particolare lo scarico S2 sarà collegato alla vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup>, dove confluiranno sia le acque meteoriche derivanti dal piazzale lato nord-ovest sia quelle derivanti dal piazzale lato sud-est e si attiverà solo in caso di emergenza. Infatti tutte le acque contenute nella vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup> saranno riutilizzate nel ciclo produttivo e solo in caso di eventi meteorici estremi, con conseguente riempimento della suddetta vasca, si attiverà lo scarico di emergenza S2;

2.c) Le condizioni stabilite in AIA sono aggiornate sostituendo il paragrafo **D2.5 "Emissioni in acqua"** dell'Allegato D alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 con quanto riportato di seguito:

***D2.5) Emissioni in acqua (aspetti generali, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)***

***Aspetti generali***

*Lo stabilimento è dotato di due scarichi idrici:*

- **scarico S1**, recapitante in acque superficiali (canale di scolo consortile Sant'Antonio), in cui confluiscano:
  - *le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e dello stabilimento produttivo,*
  - *le acque meteoriche di dilavamento della zona uffici e della porzione di piazzale sul lato ovest (adibita a parcheggi, aree verdi e zona di passaggio antistante lo stabilimento, con superficie scolante pari a 3.664 m<sup>2</sup>), non assoggettate alla DGR 286/2005.*

*La rete fognaria è mista (domestiche e meteoriche) e le acque reflue domestiche sono sottoposte, a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche, ad un trattamento in fosse biologiche dimensionate per 4 abitanti equivalenti (determinato in base al numero di lavoratori, fissi o stagionali, durante la massima attività). Lo scarico delle acque reflue domestiche si configura come "scarico esistente" conforme al regime autorizzativo previgente (punto 4.7 punto II della DGR 1053/2003<sup>1</sup>);*

*Sul pozzetto di ispezione posto dietro la palazzina uffici (ultimo pozzetto di ispezione dello stabilimento produttivo di una parte del lato nord-ovest) è installata una saracinesca attivabile manualmente per la gestione delle emergenze (acque da spegnimento incendi, sversamenti accidentali nell'area antistante lo stabilimento) per impedire il deflusso di acque potenzialmente inquinate in acque superficiali.*

- **scarico di emergenza S2**, recapitante in acque superficiali (canale di scolo consortile Sant'Antonio), in cui confluiscano le acque meteoriche contenute nella vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup> posta subito a monte dello scarico stesso, provenienti dal piazzale lato nord-ovest e dal piazzale lato sud-est dello stabilimento. Tali acque sono di norma riutilizzate nel ciclo produttivo: lo scarico S2 si attiva esclusivamente al riempimento della vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup>, condizione che si può verificare in caso di eventi meteorici di eccezionale entità. Le acque meteoriche provenienti dal piazzale lato sud-est dello stabilimento sono da considerarsi "pulite" e non rientrano nel campo di applicazione della DGR 286/05. Le acque meteoriche provenienti dal piazzale lato nord-ovest non rientrano nel campo di applicazione della DGR 286/05 a seguito dell'applicazione del "Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche dilavanti in aree impermeabili scoperte (piazzali)", contenente le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici che Polisenio intende adottare al fine di escludere il pericolo di contaminazione delle superfici scolanti.

*Tutte le acque reflue industriali generate dal processo sono recuperate nel ciclo produttivo, previo stoccaggio in appositi serbatoi, ad eccezione dei reflui prodotti dalle condense dei compressori e dei reflui di scarico dell'addolcitore, che sono smaltiti come rifiuti previo stoccaggio.*

---

<sup>1</sup> DGR 1053/2003, punto 4.7, punto II: "I titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche derivanti dagli insediamenti / edifici isolati, se ed in quanto conformi alle previgenti norme regionali, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al decreto entro il 13 giugno 2003, secondo le modalità e le procedure definite dall'autorità competente. Rientrano in questo ambito i titolari degli scarichi derivanti dai predetti insediamenti che hanno presentato denuncia di scarico ai sensi dell'art. 9 della legge medesima, ancorché non in possesso dell'autorizzazione in forma espressa, purché conformi alle predette norme regionali. La stessa autorità competente, per esigenza di tutela corpo idrico recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alla caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni di cui al precedente punto I, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari. I tempi e le modalità di adeguamento degli scarichi esistenti sono definiti anche sulla base delle esigenze dettate dal Piano di Tutela delle Acque ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici."

## **Prescrizioni**

- 1) *Per quanto riguarda lo scarico S1, il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto fognario esistente per il trattamento delle acque reflue domestiche qualora l'insediamento sia soggetto ad interventi di ristrutturazione o ampliamento, secondo quanto previsto dalla DGR.1053/2003 o qualora su richiesta dell' Autorità competente si verifichi un'esigenza particolare di tutela del corpo idrico recettore o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito. È inoltre anche facoltà dell'autorità competente richiedere adeguamenti al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche a quanto previsto dalla normativa vigente.*
- 2) *Per quanto riguarda lo scarico S1, il pozzetto dove è collocata la saracinesca, dietro la palazzina uffici, deve essere facilmente individuabile, assicurando la presenza nelle sue immediate vicinanze di idonei strumenti per la sua apertura (chiavi, paranchi, ecc).*
- 3) *La vasca di accumulo da 400 m<sup>3</sup> dovrà essere oggetto di manutenzione periodica (almeno annuale) in particolare per quanto riguarda il sensore di livello oltre alla verifica dello stato di conservazione e dell'eventuale necessità di pulizia della medesima al fine di garantire la piena disponibilità della volumetria prevista. Di tali attività dovrà essere tenuta idonea registrazione disponibile agli organi di controllo.*
- 4) **Entro 30 giorni** *dalla data di rilascio del presente provvedimento il gestore dovrà ripresentare tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna il documento denominato "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti in aree impermeabili scoperte" allegato alla domanda di modifica non sostanziale del 26/05/2025 (ns. PG/2025/97358 del 27/05/2025). Tale piano dovrà essere ripresentato con i medesimi contenuti del suddetto documento, riportando inoltre la firma, data e il numero della revisione aggiornata.*
- 5) *Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti in aree impermeabili scoperte di cui al precedente punto 4) costituisce parte integrante del presente provvedimento di AIA.*
- 6) *La check-list a compilazione obbligatoria prevista nel Piano di Gestione di cui al punto 4) precedente dovrà essere compilata giornalmente durante il periodo di produzione del polisolfuro di calcio e successivamente con la frequenza prevista nel Piano stesso e dovrà essere mantenuta disponibile in azienda a disposizione degli organi di vigilanza. Le "avvertenze generali" inserite nella check list sono da intendersi come "Modalità gestionali obbligatorie".*
- 7) *Le due ghigliottine poste per compartimentare l'area del bacino di contenimento dei serbatoi zona nord, in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita della canaletta lato nord-ovest, dovranno essere mantenute sempre chiuse. La loro apertura è consentita per lo stretto tempo necessario per consentire l'immissione delle acque meteoriche presenti nel bacino verso la vasca di stoccaggio, al termine di un evento piovoso e previa verifica visiva sulla qualità delle acque meteoriche, al fine di escludere eventuali contaminazioni, nel qual caso tali acque dovranno essere allontanate come rifiuti.*
- 8) *Le saracinesche poste sugli scarichi S1 e S2 dovranno essere mantenute di norma aperte e dovranno essere chiuse nelle eventuali situazioni di emergenza previsti nel Piano di Gestione di cui al precedente punto 4).*
- 9) **Entro 6 mesi** *dal rilascio del presente provvedimento il gestore dovrà aver realizzato tutti gli interventi di adeguamento dei bacini/vasche di contenimento proposti con modifica non sostanziale presentata in data 26/05/2025 (ns. PG/2025/97358 del del 27/05/2025), compresa la realizzazione dei seguenti bacini/vasche di contenimento:*
  - *bacino di contenimento del volume di 56,8 m<sup>3</sup>, per i serbatoi n. 3, n. 13, n. 5 e n. 6;*

- bacino di contenimento del volume di 8,1 m<sup>3</sup>, per il serbatoio n. 8A;
- bacino di contenimento del volume di 52 m<sup>3</sup>, per il serbatoio n. 17;
- vasche di contenimento poste al di sotto dei contenitori n. 10, n. 19, n. 21, n. 22, n. 25 e del fusto n. 23. Per i reflui provenienti dalla centrale termica è prevista la raccolta nella cisterna n. 4 a doppia camera.

La “Planimetria dei bacini di contenimento”, rev. 0 del 20/02/2025 con l’ubicazione dei suddetti bacini/vasche, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

- 10) Le acque meteoriche di dilavamento contenute nei nuovi bacini di contenimento potranno recapitare nella canaletta lato nord-ovest oppure potranno essere recuperate direttamente in impianto, previa verifica visiva sulla qualità delle acque meteoriche, al fine di escludere eventuali contaminazioni, nel qual caso tali acque dovranno essere allontanate come rifiuti.
- 11) Sarà consentito scaricare le acque meteoriche di dilavamento provenienti da entrambe le canalette (canaletta situata sul lato sud-est e canaletta situata sul lato nord ovest) in acque superficiali (scarico S2 Canale di scolo consortile Sant’Antonio) procedendo con la chiusura con i due tappi in alluminio degli ingressi delle canalette nella vasca di accumulo, solo dopo aver concluso e comunicato ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l’avvenuta intercettazione e raccolta delle acque reflue industriali nei rispettivi serbatoi di stoccaggio e la realizzazione dei bacini di contenimento. Resta fermo l’obbligo dell’attuazione del Piano di gestione di cui al precedente punto 4), che è condizione imprescindibile, unitamente alle precedenti, per l’attuazione dello scarico.
- 12) Al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza di quanto contenuto nel Piano di gestione di cui al precedente punto 4), che è vincolante per confermare l’esclusione delle acque meteoriche di dilavamento della canaletta nord ovest dal campo di applicazione della DGR 286/05, ad attivazione dello scarico S2, per i primi 3 episodi distinti (evento piovoso o superamento della capacità massima di stoccaggio delle acque meteoriche dei serbatoi gruppi 14/15 e vasca di accumulo 18) dovrà essere eseguito un campionamento delle acque meteoriche di dilavamento scaricate. I campionamenti dovranno essere eseguiti in maniera istantanea per la ricerca dei seguenti parametri: Ph, COD, Solidi sospesi totali, solfuri, solfiti, solfati. La tabella di riferimento per il rispetto dei valori limite di emissione è la Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n.152/06 (scarichi in acque superficiali). I metodi analitici da utilizzare per la ricerca dei parametri sopraelencati dovranno essere metodi normati e/o ufficiali (es. metodi UNI EN/UNI/UNICHIM, Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR). I Rapporti di prova dovranno essere trasmessi all’interno dei Report annuali fermo restando che eventuali anomalie riscontrate nel corso delle indagini analitiche dovranno essere comunicate ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna nei modi e tempi previsti al paragrafo D2.3 del Provvedimento di AIA.
- 13) Nel caso di anomalie nei valori riscontrati secondo quanto prescritto al punto 12) sopra riportato, le acque meteoriche di dilavamento della canaletta nord ovest non potranno essere avviate a scarico S2.

#### **Monitoraggio e controllo**

<b>Emissioni in acqua</b>	<b>Monitoraggio</b>	<b>Frequenza monitoraggio</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
Scarico S1	Pulizia delle fosse biologiche	annuale	Registrazione interna, a disposizione
Saracinesche poste sugli	Verifica stato conservativo e verifica corretta apertura/chiusura	annuale	

<i>Emissioni in acqua</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>scarichi S1 e S2</i>			<i>dell'Autorità di controllo</i>
<i>Funzionalità due ghigliottine poste sulla canaletta nord ovest</i>	<i>Verifica stato conservativo e verifica corretta apertura/chiusura</i>	<i>annuale</i>	

#### **Requisiti di notifica specifici**

- 1) *Nel caso si verifichino imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.*
- 2) *Ogni eventuale variazione strutturale o di processo che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi idrici o comunque modifichi la infrastruttura fognaria che recapita negli scarichi stessi, dovrà essere preventivamente comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*
- 3) *Dovrà essere comunicata tempestivamente tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna la data di avvenuta intercettazione e raccolta delle acque reflue industriali nei rispettivi serbatoi di stoccaggio e la conclusione dei lavori di realizzazione dei bacini/vasche di contenimento.*
- 4) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 5) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024;
- 6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 7) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;


DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Ravenna - Area Est  
dott.ssa Tamara Mordenti**

**ALLEGATO**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**